

COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Provincia di Treviso



PI

Elaborato

N.T.O.

-


-

Scala

-

Norme Tecniche Operative

2^a variante parziale al Piano degli Interventi redatta ai sensi dell'art. 18 della L.r. 11/2004



Amministrazione Comunale

Cristina Pin
Sindaco

Dott. Gildo Salton
Assessore all'urbanistica

Dott. Giuseppe Munari
Segretario Comunale

Ufficio Tecnico

Arch. Gianmario De Biasi
*Responsabile servizio
Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente.*

Progettisti Incaricanti
Arch. Leopoldo Saccon

Struttura operativa
LEPCO

Gruppo di Lavoro
Dott. Urb. Alessio Faraon



2. La Compensazione Urbanistica conseguente alla cessione di aree o edifici per la realizzazione di opere ed interventi pubblici, è determinata attraverso l'attribuzione di una volumetria equivalente o riferita alla tabella della perequazione.
3. La Compensazione Urbanistica dovrà inoltre fare riferimento a quanto riportato in eventuali atti notarili, perizie di stima e documentazione ufficiale attestante il valore dell'area e riportante valori superiori ai valori minimi indicati nella tabella di cui sopra.
4. Il credito edilizio potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche zone omogenee per le quali saranno esplicitamente individuati due distinti indici di edificabilità: uno proprio dell'area e uno corrispondente ad un incremento conseguibile esclusivamente mediante l'impiego di credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I..
5. Le aree libere derivanti dalla demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio saranno trasferite, senza oneri, al patrimonio comunale salvo diversi accordi con i soggetti proprietari.

Articolo 71 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

1. La stipula e la realizzazione degli accordi di cui al presente articolo sono disciplinati dall'art. 6 della L.r. 11/2004, essi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. Il Piano degli Interventi incentiva la stipula di accordi ai sensi dell'art. 6, L.r. 11/2004 quale strumento preferenziale per l'attuazione di proposte di progetti ed iniziative che il Comune, nei limiti delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria pianificazione in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti dal Documento del Sindaco, dal P.A.T.I. e dal programma triennale dei lavori pubblici. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 17 comma 4 della L.r. 11/2004 smi.
3. In sede di accordo, potrà essere richiesta al proponente opportuna e idonea documentazione di dettaglio al fine di prevenire ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta urbanistica.
4. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede, ivi inclusi i piani urbanistici attuativi, ed è in ogni caso soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni in sede di approvazione dello stesso. Ove la Proposta di Accordo contenga sufficienti elementi di dettaglio, l'Amministrazione può, a propria piena discrezione, procedere all'Approvazione dello stesso senza che sia richiesta la redazione di uno strumento urbanistico attuativo, eventualmente prescrivendo la definizione di specifici aspetti, non essenziali per la valutazione della proposta di Accordo, in sede di Intervento Edilizio Diretto.
5. **Gli accordi sottoscritti sono riportati nelle tavole 2 e 3 del PI e schedati nell'allegato D "ambiti oggetto di Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.r. 11/2004" alle presenti NTO; le prescrizioni ivi indicate prevalgono rispetto ai contenuti delle NTO stesse.**
6. Una volta approvato definitivamente e divenuto efficace, l'accordo determina:
 - a. l'impegno formale per l'Amministrazione al recepimento degli obblighi assunti negli strumenti di pianificazione sott'ordinati ed in sede di rilascio dei successivi titoli edilizi;
 - b. l'impegno per il privato, garantito da fideiussione, alla realizzazione degli interventi e delle obbligazioni assunte in tempi certi.
7. Eventuali accordi successivi alla redazione del presente P.I. potranno essere accolti dal Consiglio Comunale solamente ove non in contrasto o in variante rispetto alle previsioni del P.A.T.I..
8. In caso di decadenza dell'Accordo, per qualsiasi ragione o causa, si determinerà l'automatico ripristino della destinazione prevista genericamente dagli strumenti urbanistici previgenti, impregiudicate le



ulteriori conseguenze previste specificatamente dal singolo accordo e fatto salvo l'avvio dei lavori, in piena conformità agli impegni assunti in sede di accordo, eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali.

9. Gli interventi da attuarsi mediante accordi ex art. 6 L.r. 11/2004 dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e ove richiesto ad opportuna Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della Direttiva 1992/43/CEE, fermo quanto stabilito dall'art. 5 comma 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Si richiamano inoltre a questo proposito le ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità e gli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. n. 1646 del 07 agosto 2012, presa d'atto del Parere n. 84 del 3 agosto 2012.
10. Oltre agli accordi art. 6 previsti dalla L.r. 11/2004 sono ammessi gli Accordi Integrativi o sostitutivi del provvedimento previsti dall'art. 11, L. 241/1990.